

CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

Novità fiscali

Importo diritto annuale camera di commercio

Determinati gli importi del diritto annuale 2015 per le imprese iscritte al registro delle imprese e annotate al rea. Gli importi del diritto annuale 2015 sono stati ridotti del 35%. Il diritto si applica in misura fissa, per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale (impresa individuale 57,20 invece che 88,00 euro), per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria (euro 130,00 invece che 200,00) e per i soggetti repertorio economico amministrativo (euro 20,00 invece che 30,00).

In misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato, per tutte le altre imprese (società di capitali, società di persone e società cooperative). Le società tra avvocati pagano per l'anno 2015 in via transitoria il diritto fisso di 130 euro. È con la nota del ministero dello sviluppo economico del 29 dicembre 2014 n. 0227775 che sono stati definiti gli importi per l'anno 2015. Ricordiamo che con l'articolo 28, 1 comma, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114 veniva stabilito che l'importo del diritto annuale dovesse essere ridotto del 35% per l'anno 2015, del 40% per l'anno 2016 e del 50% per l'anno 2017.

Si precisa che le camere di commercio possono applicare la maggiorazione del 20% sugli importi: sarà quindi opportuno verificare le relative delibere delle singole camere di commercio.

Spese professionista riaddebitate

L'art. 10, D.Lgs. n. 175/2014, di attuazione della delega fiscale in materia di semplificazioni fiscali, stabilisce, sostituendo il secondo periodo del comma 5 dell'art. 54 TUIR, che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande "acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista". I professionisti non dovranno, di conseguenza, "riaddebitare" le spese in fattura al committente né dedurle in sede di dichiarazione

dei redditi.

Con la circolare 31 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale disposizione si applica esclusivamente alle spese di vitto e alloggio, escludendo le altre spese, come per esempio quelle di trasporto che continuano ad essere assoggettate alle vecchie disposizioni normative.

Imposta di bollo telematica

Con la risoluzione 106/E del 2 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "2501", denominato "*Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014*".

Il neo codice consente il versamento, mediante il modello F24, con modalità esclusivamente telematica, dell'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari, come previsto dall'articolo 6 del decreti 17 giugno 2014 del ministero dell'Economia e delle Finanze. Lo stesso provvedimento stabilisce che il pagamento del tributo relativo ai documenti emessi o utilizzati durante l'anno deve avvenire in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il codice deve essere esposto nella sezione "*Erario*" dell'F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*"; nel campo "*anno di riferimento*", va inserito l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento.

Bollettini Tasi precompilati

Da quest'anno, i comuni dovranno inviare ai contribuenti i bollettini precompilati per il pagamento della Tasi.

Ma l'adempimento dell'obbligo è ostacolato dai nodi della normativa relativa al tributo sui servizi indivisibili che la legge di stabilità 2015 non ha affrontato e, in particolare, da quello relativo all'assoggettamento al prelievo degli inquilini.

In base al nono periodo del comma 688 della legge 147/2013 (ossia la stabilità 2014), «A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli».

L'ostacolo più complicato da superare è rappresentato dalla cosiddetta quota inquilini: per le unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il comma 681 della stessa legge 147 prevede che l'occupante debba versare la Tasi nella misura, stabilita da ciascun comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte è a carico del possessore. Trattasi, precisa la norma, di due obbligazioni tributarie autonome, per cui

occorrerà inviare un bollettino all'occupante e uno al possessore.

Il problema è che pochi comuni sono in possesso di informazioni aggiornate sulle locazioni, per cui spesso non sono a conoscenza della presenza di contribuenti diversi dai titolari dei diritti reali. Né è possibile caricare su questi ultimi la quota degli inquilini.

Scadenze

Data	Tipologia scadenza
Venerdì 16	RITENUTE Versamento delle ritenute effettuate nel mese precedente
Lunedì 26	IMU Versamento dell'Imu sui terreni agricoli per l'anno 2014